



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari

IL DIRIGENTE

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO il Decreto Legislativo n.196 del 30.06.2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali;
- VISTA la legge n. 296 del 27 dicembre del 2006 che ha disposto, all'art. 1 comma 605 e ss., la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
- VISTO il decreto MIUR 1 aprile 2014 n. 235, con il quale sono stati fissati modalità e termini per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/15, 2015/16 e 2016/17;
- VISTI i decreti MIUR del 20 giugno 2014 n. 486 e del 3 giugno 2015 n. 325 e 22 giugno 2016 n. 495 adottati in applicazione dell'art. 9 comma 6 del D.M. 235/2014 e dell'articolo 14, comma 2-quater, della legge 24 febbraio 2012 n. 14;
- VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTA la Legge 25 febbraio 2016 n. 21, di conversione del D.L. 30 dicembre 2015 n. 210 con la quale è stato disposto che il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (di cui all'art. 1, co. 605, lettera c, legge 27.12.2006, n. 296), già aggiornate per il triennio 2014/2017, e' prorogato all'anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo;
- VISTO il D.M. n.400 del 12.07.2017 concernente l'aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/17 – operazioni di carattere annuale;
- VISTO il D.M. n. 506 del 19 giugno 2018, concernente l'aggiornamento annuale delle Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/2017 e prorogate fino all'anno 2018/2019 ai sensi della Legge 25 febbraio 2016 n. 21 – operazioni di carattere annuale;
- VISTO il proprio D.D. n. 8294 del 3/08/2018 concernente la pubblicazione in via definitiva, ai sensi delle disposizioni citate, delle vigenti Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Sassari e i successivi DD. n. 8490 del 08/08/2018, n. 9068 del 31/08/2018 e n. 9317 del 07/09/2018, adottati ad integrazione e rettifica;
- DATO ATTO che nel suddetto provvedimento sono inclusi con riserva, in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali notificati all'Amministrazione e in attesa della definizione del contenzioso pendente a suo tempo attivato, i candidati indicati all'art. 1 del dispositivo del presente provvedimento, in possesso del diploma magistrale conseguito anteriormente all'a.s. 2001/02
- VISTE le sentenze TAR Lazio notificate presso quest'Ufficio, indicate nell'art. 1 del dispositivo, che hanno disposto il rigetto dei ricorsi proposti dai candidati menzionati, esprimendosi sulla infondatezza del diritto alla inclusione nelle graduatorie ad esaurimento di questa provincia, illegittimamente preteso sulla base del possesso del diploma magistrale conseguito ante a.s. 2001/2002, e alle cui motivazioni si fa integrale riferimento;
- VISTE le indicazioni contenute nelle istruzioni operative del MIUR n. 45988 del 17/10/2018, e nr 47743 del 29/10/2018, emanate sulla base dell'art. 4, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 87/2018, convertito, con modificazioni, nella L. n. 96/2018, finalizzate al depennamento dalle graduatorie ad esaurimento provinciali e recanti indicazioni sulla gestione dei rapporti lavoro in essere con l'Amministrazione scolastica;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari

RITENUTO di dovere procedere all'adozione dei conseguenti atti esecutivi del disposto giudiziale;

DECRETA

ART 1) Per i motivi esposti in premessa, in esecuzione delle citate sentenze del TAR Lazio, il depennamento dei seguenti candidati dalle venti graduatorie ad esaurimento di questa provincia, di cui in premessa e precisamente

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	GRADUATORIA	PUNTEGGIO TOTALE	PROVVEDIMENTO GIURISDIZIONALE	STATO GIURIDICO
COCCO	FRANCESCA	17/07/1979	AA – EE	21	7900/2018	Supplente EE fino al 30/06/2019
CANU	ANTONELLA	18/05/1983	AA – EE	AA 62/EE 12	7900/2018	Supplente AA Sostegno fino al 30/06/2019
SALIS	STEFANIA	26/07/1975	AA – EE	11	7911/2018	Supplente EE Sostegno fino al 30/06/2019
RE	FRANCESCA	20/08/1975	AA – EE	AA 12/EE 34	7916/2018	Supplente EE Sostegno fino al 30/06/2019
ORLANDO	PAOLA	31/08/1979	EE	28	7988/2018	** vedasi art. 2
FRANCA	PINA	23/09/1973	AA – EE	AA 151/EE 14	7999/2018	Ruolo AA

ART. 2) Per quanto disposto all'art. 1 e in virtù dell'art. 4, comma 1 e comma 1-bis, del Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 96/18, **in relazione alla clausola risolutiva** espressa contenuta nella proposta di assunzione e nei contratti a tempo determinato o indeterminato degli aspiranti indicati in tabella, i Dirigenti Scolastici degli Istituti ove risultino titolari o in servizio i suddetti docenti dovranno procedere:

- alla immediata risoluzione del contratto a tempo indeterminato e alla contestuale stipula di un contratto di supplenza al 30/06/2019 (ad eccezione della S.ra ORLANDO PAOLA che, pur depennata dalle GAE, conserva il ruolo conseguito da ALTRA PROCEDURA CONCORSUALE - Concorso ordinario);
- alla conferma fino alla scadenza naturale della supplenza conferita fino al termine delle attività didattiche (30/06/2019).

Art. 3) I Dirigenti Scolastici delle scuole capofila disporranno la cancellazione dalle graduatorie di prima fascia d'istituto degli aspiranti di cui all'art. 1, ove sussista l'inclusione, e regoleranno con gli interessati i rapporti relativi alla gestione di dette graduatorie, per l'eventuale ripristino dell'inserimento nelle fasce ove i medesimi figuravano inseriti.

Art. 4) Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento vigente.

L'Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni e rettifiche che si dovessero rendere necessarie.

I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche presso le quali prestano servizio i docenti in questione, provvederanno alla rituale notifica del presente atto agli stessi.

Il Dirigente
Anna Maria Massenti
